

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del \_\_\_\_\_

PREMESSO che il presente contratto viene stipulato ai sensi del Regolamento Aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 0659 del 12 maggio 2017;

Tale accordo di sponsorizzazione, è finalizzato al sostegno di specifici progetti aziendali e/o dipartimentali - come di seguito esplicitati - riguardanti servizi aggiuntivi e/o integrativi dell'assistenza sanitaria promossi da questa Azienda Ospedaliera o altri i beni e servizi tesi al miglioramento del comfort (o altro da indicare)

Il rapporto di parternariato che si viene a creare con il presente accordo porta i soggetti contraenti a benefici reciproci secondo le rispettive finalità istituzionali ovvero ad un valore positivo di immagine, di qualificazione, cui lo sponsor viene associato e di maggior prestigio dello sponsee nella comunità in cui opera.

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI (sponsee di seguito denominata Azienda Ospedaliera) con sede legale in Roma – Cap 00152 – Circonvallazione Gianicolense 87 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04733051009, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Angelo Aliquò

E

SOCIETÀ \_\_\_\_\_ - (sponsor), con sede legale in \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_ e Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale legale suddetta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

La Società \_\_\_\_\_ che investe a beneficio d'immagine per il proprio brand associato al progetto aziendale di cui all'art. 2 del presente contratto e contenuto nell'avviso del \_\_\_\_\_ si impegna a:

- versare a questa Azienda Ospedaliera una somma di denaro pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_) IVA esclusa entro 30 gg. dal ricevimento della fattura emessa da questa Azienda Ospedaliera, somma destinata alla realizzazione del progetto specificato all'art. 2;
- riconoscere piena autonomia all'Azienda Ospedaliera nelle modalità di pubblicizzazione del brand dello sponsor;

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: [Affarigenerali@scf.gov.it](mailto:Affarigenerali@scf.gov.it) - tel: 06 58702396 - fax: 06 58702423

- pubblicizzare (oppure non pubblicizzare) nei rapporti con i terzi l'accordo con l'Azienda Ospedaliera, nelle forme d'uso tenendo presente il principio di tutela dell'immagine e del decoro della stessa.

#### Art. 2

L'Azienda Ospedaliera, in applicazione dei codificati principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1337 cc.), farà quanto necessario per garantire la piena realizzazione dell'interesse creditorio dello sponsor.

In particolare lo sponsee si obbliga a veicolare il brand dello sponsor attraverso il sito internet/portale aziendale (o altro spazio pubblicitario da specificare di volta in volta).

Eventuali ulteriori forme di veicolazione del brand (cedolino dello stipendio, newsletter, ecc.) non sono escluse, tuttavia dovranno e potranno essere valutate di concerto fra lo sponsee e lo sponsor e saranno oggetto di separato accordo.

La somma versata dallo sponsor sarà diretta alla realizzazione del seguente progetto specifico, della cui attuazione questa Azienda Ospedaliera darà comunicazione direttamente allo sponsor:

Titolo del progetto: "\_\_\_\_\_".

L'Azienda Ospedaliera con la sottoscrizione del presente contratto non assume alcun obbligo di esclusiva nei confronti dello sponsor (oppure in caso di esclusiva l'Azienda assume il relativo obbligo)

#### Art. 3

La responsabilità per danni cagionati dallo sponsee a terzi, nello svolgimento dell'attività finanziata, ricade esclusivamente su questa Azienda Ospedaliera, fatta eccezione per il caso in cui lo sponsor partecipi attivamente all'organizzazione del progetto; in tal caso la responsabilità sarà ripartita in solido con lo sponsee.

#### Art. 4

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto, per la durata di anni \_\_\_\_\_.

Alla sua scadenza non potrà essere rinnovato né tacitamente, né espressamente.

#### Art. 5

L'Azienda si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all'iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela ed di marchi e segni distintivi.

Tutte le spese relative alla riproduzione del logo/marchio dello sponsor funzionali all'iniziativa sono a carico del medesimo.

Lo sponsor si impegna altresì ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.

#### Art. 6

L'uso improprio del nome e del logo dell'Azienda Ospedaliera da parte dello sponsor comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora la Commissione di Garanzia, di cui al Regolamento aziendale, verifichi ed accerti il mancato rispetto delle disposizioni del citato Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo è causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 cc. e ss.) e la normativa speciale in materia, in quanto compatibili.

Art. 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dello sponsor.

Art. 9

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 10

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente il Foro di Roma

Letto, firmato e sottoscritto

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini  
Il Direttore Generale  
Dr. Angelo Aliquò

La Società \_\_\_\_\_  
Il Rappresentante Legale  
Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. si dichiara di approvare espressamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10.

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini  
Il Direttore Generale  
Dr. Angelo Aliquò

La Società \_\_\_\_\_  
Il Rappresentante Legale  
Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_